

# ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 15 SETTEMBRE 2006, N. 258

## ISTRUZIONI

### Premessa

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che sono incompatibili con la sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE) le limitazioni alla detrazione previste dall'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'IVA assolta sugli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli nonché con riferimento ad altre spese accessorie (carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione, riparazione etc.) da parte di imprenditori, artisti e professionisti.

Al fine di disciplinare le modalità per il recupero dell'imposta non detratta, è stato emanato il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.

In particolare, l'articolo 1 del citato decreto legge prevede che i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquisti ed importazioni di beni e servizi di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, possono chiedere il rimborso dell'IVA non detratta, determinato in misura forfettaria sulla base di specifiche percentuali di detrazione, presentando entro il 15 aprile 2007, esclusivamente per via telematica, apposita istanza. In alternativa, è prevista la possibilità per il contribuente di individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando un'istanza ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Tali modalità di recupero dell'imposta originariamente non detratta costituiscono una deroga a quelle ordinariamente previste dall'ordinamento. Restano, pertanto, escluse le consuete procedure di detrazione e di compensazione dell'IVA di cui agli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 ed all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire ai soggetti interessati di richiedere il rimborso in misura forfettaria è stato predisposto il presente modello costituito da:

- il **frontespizio** composto da due facciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda dove sono richiesti i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
- il **quadro AD** per l'indicazione dei dati utili posti a fondamento della domanda di restituzione dell'imposta originariamente non detratta;
- il **quadro AR** per l'indicazione dei dati riepilogativi relativi a ciascun anno e per la determinazione dell'importo da chiedere a rimborso.

### Reperibilità dei modelli

Il presente modello unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di istanza di rimborso devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

### Dati del contribuente

Nel riquadro devono essere indicati i dati relativi al soggetto avente diritto a richiedere il rimborso dell'IVA originariamente non detratta.

Indicare il **numero di partita IVA** attribuito al soggetto avente diritto al rimborso. Nell'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata, deve essere compilata una nuova istanza, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".



PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti in Italia, che si avvalgono, ai fini dell'IVA, dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale, devono indicare i dati relativi alla sede estera (sede legale, amministrativa, o in mancanza di queste, sede effettiva). Il campo Provincia non deve essere compilato.

I soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione devono indicare nei campi relativi alla sede legale i dati della sede estera, e nei campi relativi al domicilio fiscale la sede della stabile organizzazione in Italia.

#### **Stato estero di residenza, codice Stato estero e numero di identificazione IVA Stato estero**

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

#### **Domicilio fiscale**

I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.

### **Rappresentante**

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive l'istanza nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia diverso dal contribuente istante.

Qualora l'istanza sia presentata da una società per conto del soggetto istante, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società rappresentante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società rappresentante e il soggetto istante.

In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata) e la società che presenta l'istanza in qualità di rappresentante negoziale del soggetto istante.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalla seguente tabella:

**AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modality dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.**

**TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

### **Firma dell'istanza di rimborso**

La **firma** va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto istante o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella "Codice di carica".

## Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

Inoltre nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica l'istanza deve essere indicato il codice 1 se l'istanza è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se l'istanza è stata predisposta da chi effettua l'invio.

## QUADRO AD Dati acquisti

Il quadro è riservato all'indicazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali il decreto legge n. 258 del 2006 ha stabilito che il recupero dell'imposta originariamente non detratta deve essere effettuato mediante la presentazione di un apposito modello.

Si tratta di tutti gli acquisti, effettuati da soggetti passivi ed aventi ad oggetto i predetti beni e servizi, certificati mediante fattura di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 o documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante), emessi a partire dal 1° gennaio 2003 ed entro il 13 settembre 2006. Resta in ogni caso fermo che la percentuale d'imposta già ammessa in detrazione dalla normativa vigente deve essere recuperata in sede di liquidazione periodica o annuale seguendo le modalità ordinariamente previste dalla disciplina IVA. Si evidenzia, che per quanto riguarda gli acquisti documentati da fatture differite emesse ai sensi dell'articolo 21, quarto comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre fare riferimento alla data del documento di trasporto o del documento equivalente.

Si precisa che qualora il contribuente abbia applicato la detrazione in misura limitata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. pro-rata di detraibilità), occorre tenerne conto nella compilazione del presente quadro.

Il quadro deve essere compilato con riferimento a ciascun anno di emissione dei documenti relativi all'acquisto. Nel caso in cui debba essere adoperato un altro quadro AD indicare "02" nel **campo "Mod. N."**, e così via.

Nel **rigo AD1** deve essere indicato:

- nel **campo 1** l'anno di emissione della fattura o del documento equipollente. Nell'ipotesi di fatturazione differita la data da indicare è quella contenuta nel documento di trasporto o nel documento equivalente;
- nel **campo 2** la casella deve essere barrata dai soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separate ai fini IVA (art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972).

I **righe da AD2 a AD5** contengono diversi campi riguardanti i dati relativi agli acquisti effettuati nell'anno indicato nel rigo AD1. Si tratta, in particolare, di alcuni dati specifici che vengono richiesti con riferimento alle varie tipologie di acquisti che il contribuente può aver effettuato.

Nel **campo 1** deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e reperibile sul Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel **campo 2** deve essere indicata la percentuale forfettaria di detrazione spettante e desumibile dalla seguente tabella.

### TABELLA

Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura	35%
Altri settori di attività	40%

Nel **campo 3** indicare il numero di autoveicoli acquistati, importati o acquisiti mediante contratti di leasing.

Nel **campo 4** indicare il numero delle fatture e delle bollette doganali d'importazione che documentano l'acquisto o l'acquisizione dei beni indicati al campo 3.

Nel **campo 5** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 4.

Nel **campo 6** indicare l'ammontare dell'imposta detratta in base alla misura già prevista dalla normativa vigente (10% per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, 15% per l'anno d'imposta 2006).

Nel **campo 7** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.

Nel **campo 8** indicare il numero dei documenti relativi alle spese di carburante sostenute (schede carburante e fatture).

Nel **campo 9** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 8.

Nel **campo 10** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.

Nel **campo 11** indicare il numero dei documenti relativi alle spese di manutenzione sostenute.

Nel **campo 12** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 11.

Nel **campo 13** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.

Nel **campo 14** indicare il numero dei documenti relativi alle altre spese (ad esempio noleggiate) sostenute.

Nel **campo 15** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 14.

Nel **campo 16** indicare l'ammontare dell'imposta detratta in base alla misura già prevista dalla normativa vigente (10% per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, 15% per l'anno d'imposta 2006).

Nel **campo 17** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.

## QUADRO AR

### Riepilogo

In base all'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2006, n. 258, il contribuente che presenta istanza di rimborso deve tenere conto anche delle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; ciò allo scopo di giungere alla complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

L'IVA non originariamente detratta di cui si chiede la restituzione, infatti, può aver concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP quale maggior costo deducibile (es. maggiori ammortamenti, maggior costo deducibile dei carburanti, minori plusvalenze in caso di cessione, etc.). Per tale motivo, le somme chieste a rimborso a titolo di IVA non detratta devono essere diminuite delle somme da restituire all'erario in quanto riferite ai maggiori costi dedotti ai fini delle imposte dirette.

A tal fine nel quadro AR è prevista l'indicazione, per ciascun anno, dei dati relativi alla determinazione della maggiore IVA ammessa in detrazione, della maggiore imposta dovuta sui redditi e della maggiore Irap.

### SEZIONE IVA

Nei **rigli AR1, AR11, AR21 e AR31**, devono essere riepilogati i dati esposti nel quadro AD, sommando gli importi di ciascun modulo. In particolare, va indicata:

- nel **campo 1** la somma degli importi evidenziati nei campi relativi all'imponibile (campi 5, 9, 12 e 15 di ciascun rigo compilato);
- nel **campo 2** la somma degli importi evidenziati nei campi relativi all'IVA detratta (campi 6 e 16 di ciascun rigo compilato);
- nel **campo 3** la somma degli importi evidenziati nei campi relativi all'imposta ammessa in detrazione (campi 7, 10, 13 e 17 di ciascun rigo compilato);
- nel **campo 4** la differenza tra gli importi indicati nei campi 2 e 3.

I **rigli AR2, AR12, AR22 e AR32**, devono essere compilati nelle ipotesi in cui si rende necessario rettificare l'imposta ammessa in detrazione determinata nel rigo precedente. Nel rigo, ad esempio, deve essere indicata l'imposta che risulta dovuta in base alle variazioni in aumento effettuate a seguito di cessioni aventi ad oggetto i beni indicati nel quadro AD.

Nei **rigli AR3, AR13, AR23 e AR33**, deve essere indicato l'importo della maggiore detrazione spettante, risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei rigli precedenti.

### SEZIONE REDDITI/IRAP

Nei rigli **AR4, AR14, AR24 e AR34**, deve essere indicata negli appositi campi la data iniziale e finale del periodo d'imposta nel corso del quale i maggiori costi relativi all'IVA non detratta chiesta in restituzione hanno concorso, quali componenti negativi (o minori componenti positivi), alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Si precisa che l'anno in cui si conclude il periodo d'imposta deve corrispondere a quello prestampato nei diversi riquadri.

Nell'ipotesi particolare in cui più periodi d'imposta terminino nello stesso anno occorre compilare distinti riquadri relativi al medesimo anno prestampato, avendo cura di indicare "02" nel **campo "Mod. N."**, e così via. In tal caso, la sezione "Determinazione Rimborso" deve essere compilata soltanto sul primo modulo riportando i dati riepilogativi di tutti i moduli presentati.

La casella **“Tipologia soggetto”** va compilata nell’ipotesi in cui il soggetto che chiede il rimborso dell’IVA non detratta è diverso da quello che ha effettivamente ottenuto il risparmio d’imposta ai fini dei redditi. Si precisa che, in tal caso, nel campo 4 della presente sezione va riportata la somma delle maggiori imposte relative a tutti i soggetti che hanno ricevuto un minor reddito o una maggiore perdita a seguito dell’IVA originariamente non detratta. Nell’ipotesi di società che abbiano aderito al regime del consolidato, nel predetto campo 4 va riportata la maggiore IRES di gruppo per la parte riferita alla società partecipante che chiede il rimborso dell’IVA non detratta.

Riportare nella presente casella la tipologia di soggetto, secondo la seguente codifica:

- il **codice 1**, per le imprese familiari o coniugali;
- il **codice 2**, per le società di persone;
- il **codice 3**, per le società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 115 o 116 del TUIR;
- il **codice 4**, per le società che abbiano optato per il regime della tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR.

Nei **rigli da AR5 a AR7, da AR15 a AR17, da AR25 a AR27, da AR35 a AR37**, con riferimento all’IRPEF/IRPEG/IRES nonché alle addizionali regionali e comunali, deve essere indicato:

- nel **campo 1** l’importo da recuperare a tassazione corrispondente ai costi precedentemente dedotti (ovvero ai componenti positivi precedentemente non tassati) e relativi all’IVA non detratta di cui si chiede il rimborso;
- nel **campo 2** il reddito complessivo (o la perdita preceduta dal segno meno) rideterminato tenendo conto dell’importo di cui al campo 1. Qualora a seguito della rideterminazione consegua una minore perdita rispetto a quella riportata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, il contribuente deve procedere anche alla rideterminazione di tale reddito. Pertanto, nel **campo 3** va indicato il reddito rideterminato del periodo d’imposta successivo nel quale la maggior perdita ha trovato compensazione. Si precisa, inoltre, che in caso di rideterminazione di perdite riportabili occorre tener conto del minor importo ai fini della compilazione del “Prospetto delle perdite non compensate” nel modello UNICO;
- nel **campo 4** la maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del reddito;
- nel **campo 5** il codice regione/comune che è possibile consultare nelle istruzioni alla dichiarazione modello UNICO PF, FASCICOLO I.

Nei **rigli AR8, AR18, AR28 e AR38** deve essere indicato:

- nel **campo 1** l’importo da recuperare a tassazione ai fini IRAP (vedi istruzioni campo 1 dei rigli da AR5 a AR7);
- nel **campo 2** il valore della produzione rideterminato tenendo conto dell’importo di cui al campo 1;
- nel **campo 4** la maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del valore della produzione;
- nel **campo 5** il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma di produzione. In caso di valore della produzione ripartito su più regioni, indicare il codice relativo alla regione alla quale la base imponibile IRAP è stata imputata in misura prevalente.

Le maggiori deduzioni fruite ai fini delle imposte dirette relativamente all’IVA originariamente non detratta possono aver influito anche nella determinazione di alcune agevolazioni fiscali. In tal caso occorre procedere alla rideterminazione di tali agevolazioni, al fine di tenerne conto nel reddito complessivo rideterminato da indicare nel campo 2 della sezione Redditi/IRAP.

Nei **rigli AR9, AR19, AR29 e AR39**, invece, va indicato l’importo delle maggiori agevolazioni utilizzate rispetto a quelle effettivamente spettanti esclusivamente con riferimento a quelle utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (es. investimenti in aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge 388 del 2000).

Nei **rigli AR10, AR20, AR30 e AR40** deve essere indicato il totale delle maggiori imposte sopra determinate.

## SEZIONE DETERMINAZIONE RIMBORSO

La presente sezione deve essere compilata al fine di determinare l’importo complessivo da chiedere a rimborso, ottenuto compensando le maggiori imposte sui redditi e la maggiore IRAP con l’IVA non detratta.

In particolare, nel **rigo AR41** va riportato il totale degli importi indicati nei rigi AR3, AR13, AR23 e AR33.

Nel **rigo AR42** va riportato il totale degli importi indicati nei rigi AR10, AR20, AR30 e AR40 di tutti i moduli presentati.

Nel **rigo AR43** va riportato l'importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra quanto indicato nel rigo AR41 e quanto indicato nel rigo AR42.

---

#### **Presentazione telematica**

L'istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

L'istanza può essere presentata:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione.

---

#### **Comunicazione di avvenuta presentazione telematica**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle istanze presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).